Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto – Guardia Costiera
MANFREDONIA

Ordinanza n°10/2012

DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, in qualità di Capo del Compartimento e del Circondario marittimo,

VISTI gli articoli 17, 18, 28, 30, 68, 71, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59, 77 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il "*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*" (COLREG 72), approvato con legge n°1085 in data 27 dicembre 1977;

VISTI la legge n°4 del 09 gennaio 2012 e il D.P.R. n°1639 del 02 ottobre 1968, in materia di pesca marittima;

VISTO l'articolo 8 della legge n°172 del 08 luglio 2003;

VISTO il decreto legislativo n°171 del 18 luglio 2005 (Codice della nautica da diporto);

VISTO il decreto ministeriale datato 26 gennaio 1960, modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974, entrambi emanati dall'allora Ministero della Marina Mercantile, recanti norme in materia di sci nautico e, laddove applicabili per analogia, di paracadutismo ascensionale;

VISTO il decreto ministeriale n°146 del 29 luglio 2008 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo n°171/2005);

VISTA la propria ordinanza n°30/2009 in data 25 giugno 2009, recante il "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di Manfredonia*";

VISTA la propria ordinanza n°26/2008 del 18 luglio 2008 concernente l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;

VISTA la direttiva n°GAB/2005/6759/B01 in data 29/07/2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, riguardante la "*Applicazione del Decreto Legislativo24/06/2003 n°182 Attuazione della Direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Unità destinate alla nautica da diporto*", con riferimento all'entrata in vigore dell'Annesso IV della Convenzione MARPOL 73/78;

ATTESO che la citata direttiva ministeriale dispone che le Autorità Marittime provvederanno ad emanare specifiche ordinanze a livello locale finalizzate, alla piena ed urgente attuazione delle disposizioni dettate dall'annesso IV alla Convenzione MARPOL 73/78;

VISTO l'annesso IV della Convenzione internazionale MARPOL del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificato dal relativo protocollo del 1978 recante le norme per la prevenzione dell' inquinamento marino dalle acque di scarico e liquami prodotti dalle navi, i cui emendamenti sono entrati in vigore a far data dal 01 Agosto 2005;

NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530

VISTA la legge n°662 in data 29/09/1980 relativa alla ratifica e all'esecuzione della succitata Convenzione internazionale;

VISTA la legge n°979 in data 31/12/1982, recante "*Disposizione per la difesa del mare*";

VISTO il decreto legislativo n°152 del 03/04/2006 e ss.mm./ii., recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il decreto legislativo n°182 in data 24/06/2003, recante "*Attuazione della Direttiva 200/59/CE relativa agli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico*";

VISTA la propria ordinanza n°22/2011 in data 26.05.2010, inerente "*condotte e i divieti per coloro che navigano o esercitano attività in mare nel Circondario marittimo di Manfredonia in prossimità di cavi e condotte sottomarini, impianti di acquacoltura, scogliere artificiali e barriere sommerse, costoni a picco o falesie sul mare, etc.*", come modificata dall'ordinanza n°39/2011 in data 02 agosto 2011e dall'ordinanza n°61/2011 in data 04 ottobre 2011;

RITENUTO necessario aggiornare le disposizioni di natura tecnico – nautica e di sicurezza della navigazione relative al diporto, attuando anche un doveroso coordinamento con l'applicazione delle norme poste a tutela della balneazione, al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza, ancor più durante lo svolgimento delle molteplici e differenti attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste e negli specchi d'acqua immediatamente prospicienti;

ORDINA

TITOLO I – DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO

Articolo 1
(Campo di applicazione)

La presente ordinanza, salvo ove diversamente specificato, trova applicazione:

- nell'intera giurisdizione del Compartimento marittimo di Manfredonia, ricompresa nel tratto di costa tra il Comune di Zapponeta e il Comune di Chieuti (entrambi inclusi), con esclusione delle Isole Tremiti, per ciò che attiene ai limiti di navigazione e alle attività di diporto nautico;
- nell'ambito dei limiti temporali della stagione balneare, così come individuati annualmente dalla Regione Puglia con apposita ordinanza.

Articolo 2
(Prescrizioni e divieti comuni per la disciplina della vela, delle tavole a vela, dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, del kite surf, degli acquascooter e mezzi similari, dei propulsori acquatici e del rimorchio di galleggianti comunemente denominati "banana boat" e similari)

Durante tutto l'anno le attività di cui al presente articolo sono vietate:

1) nelle zone di mare riservate alla balneazione, come individuate dalle apposite ordinanze della Capitaneria di porto di Manfredonia e dell'Ufficio Circondariale marittimo di Vieste;
2) a distanza inferiore ai 200 (duecento) metri dagli impianti fissi da pesca (acquacoltura/mitilicoltura e affini) e dalle reti da posta;
3) a distanza inferiore a 100 (cento) metri dai segnalamenti marittimi di qualsivoglia tipologia nonché dalle unità/dai galleggianti che segnalano la presenza di subacquei;
4) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;

5) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e a distanze inferiori a 200 (duecento) metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
6) ad una distanza inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalle foci di fiumi, di canali o dai collettori/dagli scarichi di qualunque genere;
7) negli specchi acquei all'uopo interdetti da diposizioni normative di qualunque rango ovvero da provvedimenti adottati dalle Autorità/dagli Enti competenti.

Durante tutto l'anno e al di fuori delle aree di cui al precedente comma, le attività in questione possono essere condotte alle seguenti condizioni:

1) nelle sole ore diurne;
2) in condizioni meteorologiche favorevoli e, comunque, con calma di mare e di vento;
3) in condizioni di visibilità tali da consentire la visualizzazione di ostacoli o di altre attività nelle vicinanze nonché il continuo riferimento a punti cospicui sulla costa;
4) i conduttori delle unità a motore dedite alle suddette attività devono essere in possesso delle previste abilitazioni per la conduzione delle stesse e devono sempre essere assistiti da altra persona esperta nel nuoto. Qualora l'attività sia svolta per conto di terzi (a fini di lucro) o da parte di scuole/sodalizi sportivi (con o senza fini di lucro), il personale ausiliario dovrà essere in possesso del brevetto di "assistente ai bagnanti" in corso di validità, rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova (di seguito S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento (di seguito F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (di seguito F.I.S.A.);
5) i titolari/gestori degli stabilimenti balneari, i responsabili delle associazioni (con o senza fini di lucro) e quanti organizzano o effettuano attività ludico – sportivo – ricreative in mare devono essere in grado di fornire agli interessati ogni utile informazione circa le condizioni meteo – marine tanto in atto quanto previste, con particolare riguardo ad eventuali avvisi di "condizioni meteorologiche avverse" diramati dagli Enti/dalle Autorità competenti.

Le persone che svolgono una delle attività di cui al presente articolo (con o senza fini di lucro) sono direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; pertanto, l'Autorità marittima è da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni cagionati a persone/cose nel corso di tale attività.

Articolo 3

(Disciplina specifica per le scuole di vela e di tavole a vela)

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le scuole dovranno essere munite di ogni autorizzazione/licenza/concessione/nulla osta prevista/o dalla normativa vigente, nonché di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata a garanzia tanto degli allievi quanto degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.

L'uso delle unità è comunque subordinato alle specifiche previsioni normative in vigore e afferenti la navigazione da diporto.

L'istruzione in mare a favore degli allievi deve avvenire con l'ausilio di un'unità a idrogetto o dotata di elica schermata/intubata, la quale deve stazionare costantemente nei pressi dell'area di addestramento, onde garantire una tempestiva assistenza in caso di necessità.

Tutte le persone a bordo delle unità/tavole a vela dovranno indossare apposita cintura di salvataggio munita di fischietto.

Articolo 4
(Navigazione con tavole a vela/windsurf)

L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (*windsurf*) è di 14 (quattordici) anni, ridotta a 8 (otto) anni nel caso in cui gli stessi siano assistiti da istruttori federali riconosciuti.

Coloro che esercitano l'attività, parimenti ad eventuali persone trasportate, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, a prescindere dalla distanza dalla costa.

L'atterraggio e la partenza deve avvenire esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio, meglio disciplinati dai successivi articoli 13 e 14, nonché a vele ammainate.

Anche al di fuori della stagione balneare, durante l'atterraggio e la partenza i conduttori hanno comunque l'obbligo di procedere a vele ammainate, mantenendo una rotta perpendicolare alla linea di costa e prestando la massima attenzione a eventuali bagnanti presenti nelle vicinanze e/o ad altre unità in transito.

La navigazione, con esclusione delle fasi di partenza e atterraggio di cui al precedente comma 3, deve avvenire solo ed esclusivamente nella fascia di mare compresa tra i 500 (cinquecento) metri e 1 (uno) miglio nautico dalla costa. Inoltre, il tratto di mare compreso tra i 200 (duecento) e i 500 (cinquecento) metri dalla costa deve essere percorso seguendo rotta perpendicolare alla linea di battigia e mantenendo una velocità di sicurezza.

Articolo 5
(Navigazione con tavole trainate da aquilone/kitesurf)

I conduttori di *kitesurf* devono:
- aver compiuto almeno il 16° (sedicesimo) anno di età;
- indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e un adeguato casco di protezione;
- usare sistemi di sicurezza, installati sul *kite*, che consentano di divincolarsi dal medesimo al verificarsi di ogni potenziale situazione di pericolo/emergenza o, comunque, all'esigenza;
- munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime di collegamento in caso di emergenza;
- collegare le cime (*c.d.* linee) solo al momento del decollo e scollegare le medesime all'atterraggio;
- scollegare almeno un lato dell'ala e riavvolgere completamente i cavi sul boma al termine dell'attività.

L'atterraggio e la partenza delle tavole trainate da aquilone/*kitesurf* deve avvenire:
- esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio, meglio disciplinati dal successivo articolo 15;
- utilizzando la tecnica del "*body drag*", consistente nel farsi trainare dall'aquilone con il corpo in acqua, per l'intera lunghezza del corridoio di lancio.

Al di fuori della stagione balneare, durante l'atterraggio e la partenza i conduttori delle tavole trainate da aquiloni/*kitesurf* hanno comunque l'obbligo di:
- utilizzare, fino alla distanza di 100 (cento) metri dalla battigia, la citata tecnica del "*body drag*";
- assicurarsi che l'atterraggio/la partenza avvenga in un tratto di arenile in cui, per un raggio di 50 (cinquanta) metri, non vi sia concomitanza di analoga attività da parte di altri soggetti.

La navigazione, con esclusione delle fasi di partenza e atterraggio di cui al precedente comma 2, deve avvenire solo ed esclusivamente nella fascia di mare compresa tra i 500 (cinquecento) metri e 1 (uno) miglio nautico dalla costa. Inoltre, il tratto di mare compreso tra i 200 (duecento) e i 500 (cinquecento) metri dalla costa deve essere percorso seguendo rotta perpendicolare alla linea di battigia e mantenendo una velocità di sicurezza.

Quando due *kitesurf* navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), l'unità sopravento dà la precedenza, sollevando il *kite*, mentre quella sottovento ha l'obbligo di abbassare il *kite*.

Quando il *kitesurf* incrocia altre unità a vela, ha l'obbligo di dar loro precedenza, sollevando il *kite* e rallentando.

Articolo 6

(Traino di piccoli galleggianti, "banana boat" e simili)

Il traino di piccoli galleggianti, "*banana boat*" e simili è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'unità trainante deve oltrepassare il limite dei 200 (duecento) metri dalla costa utilizzando i corridoi di lancio di cui ai successivi articoli 13 e 14;
- durante le fasi di partenza e atterraggio il piccolo galleggiante trainato deve essere affiancato "a pacchetto" all'unità trainante;
- il conducente dell'unità trainante deve aver compiuto almeno il 18° (diciottesimo) anno di età e deve aver conseguito l'idonea abilitazione per la condotta del mezzo nautico impiegato;
- il mezzo trainante deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e, comunque, deve essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con annessa sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 25 (venticinque) metri nonché di una cassetta di pronto soccorso, contenente almeno quanto previsto all'allegato 1 del decreto ministeriale n°388/2003. Inoltre, deve essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in folle del motore, di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore di forma convessa;
- durante lo svolgimento dell'attività, le persone trasportate a bordo del galleggiante trainato devono indossare una cintura di salvataggio conforme alla vigente normativa e munita di fischietto;
- la distanza tra il mezzo trainante e il galleggiante trainato non deve mai essere inferiore a 12 (dodici) metri;
- è sempre vietato attraversare/seguire la scia dell'unità trainante; la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e le altre unità presenti in zona deve essere superiore a quella del cavo di traino.

La navigazione dei natanti di cui al presente articolo, con esclusione delle fasi di partenza e atterraggio di cui al precedente comma, deve avvenire solo ed esclusivamente nella fascia di mare compresa tra i 500 (cinquecento) metri e 1 (uno) miglio nautico dalla costa. Inoltre, il tratto di mare compreso tra i 200 (duecento) e i 500 (cinquecento) metri dalla costa deve essere percorso seguendo rotta perpendicolare alla linea di battigia e mantenendo una velocità non superiore a 3 (tre) nodi.

Articolo 7
(Disciplina dello sci nautico)

Fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale datato 26 gennaio 1960 e dalle successive integrazioni introdotte con il decreto ministeriale del 15 luglio 1974, la pratica dello sci nautico è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- il conduttore deve aver compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età mentre lo sciatore dovrà aver compiuto il 14° (quattordicesimo) anno di età;
- l'unità impiegata deve essere in ogni caso condotta da persona in possesso di patente nautica idonea in relazione alla tipologia di navigazione cui la stessa unità è abilitata, a prescindere dalla potenza del motore;
- l'unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, di ampio specchio retrovisore di forma convessa, di un dispositivo per l'inversione di marcia e la messa in folle del motore;
- durante le varie fasi dell'attività la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore a 12 (dodici) metri;
- è sempre vietato attraversare/seguire la scia dell'unità trainante; la distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante e le eventuali altre unità/mezzi navali presenti in zona deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
- ciascuna unità può trainare solo n°1 (uno) sciatore per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività;
- il mezzo trainante deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, deve essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con annessa sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 25 (venticinque) metri nonché di una cassetta di pronto soccorso, contenente almeno quanto previsto all'allegato 1 del decreto ministeriale n°388/2003;
- durante l'attività lo sciatore deve indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio munito di fischietto) conforme alla vigente normativa.

La pratica dello sci nautico deve avvenire solo ed esclusivamente nella fascia di mare compresa tra i 500 (cinquecento) metri e 1 (uno) miglio nautico dalla costa.

L'attività di cui al presente articolo, svolta senza fini di lucro tanto per conto proprio quanto da parte di società sportive/associazioni/scuole di sci nautico/sodalizi, è comunque subordinata all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra elencate.

Articolo 8
(Disciplina del paracadutismo ascensionale)

L'attività di paracadutismo ascensionale è subordinata all'osservanza delle sottonotate condizioni:

- il conduttore deve aver compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età mentre la persona trainata dovrà aver compiuto il 14° (quattordicesimo) anno di età;
- l'unità impiegata deve essere in ogni caso condotta da persona in possesso di patente nautica idonea in relazione alla tipologia di navigazione cui la stessa unità è abilitata, a prescindere dalla potenza del motore;
- l'unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, di ampio specchio retrovisore di forma convessa, di un dispositivo per l'inversione di marcia e la messa in folle del motore;
- durante l'attività è vietato lanciare oggetti di qualsiasi genere nonché sorvolare con il paracadute qualsiasi tipo di unità e/o i raggruppamenti di bagnanti;

- l'unità utilizzata per l'attività deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; quest'ultimo deve inoltre essere in grado di far decollare e appontare il paracadutista sulla stessa piattaforma poppiera;
- la distanza tra l'unità trainante e il paracadutista non deve essere mai inferiore a 12 (dodici) metri, ad eccezione delle fasi del decollo e dell'appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- durante le fasi di decollo e ammaraggio/appontaggio l'unità trainante deve orientare la prua nella direzione di provenienza del vento;
- la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari del cavo impiegato e, comunque, non inferiore a 50 (cinquanta) metri;
- il paracadute non deve mai superare la quota di 36,3 (trentasei/3) metri (pari a 120 piedi);
- è sempre vietato attraversare/seguire la scia dell'unità trainante;
- l'imbracatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio rapido, che consenta la liberazione immediata del trainato al verificarsi di qualunque condizione di emergenza;
- quando due o più paracadutisti sono in fase di atterraggio in una medesima area, il paracadutista ubicato ad una quota superiore deve dare la precedenza nella manovra a quello ubicato a quota inferiore;
- l'unità può trainare solo un paracadutista per volta e non può contemporaneamente svolgere altre attività;
- il mezzo trainante deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, deve essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con annessa sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 25 (venticinque) metri nonché di una cassetta di pronto soccorso, contenente almeno quanto previsto all'allegato 1 del decreto ministeriale n°388/2003;
- durante l'attività il paracadutista deve indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio munito di fischietto) conforme alla vigente normativa ovvero una muta galleggiante.

L'attività deve comunque avvenire solo ed esclusivamente nella fascia di mare compresa tra i 500 (cinquecento) metri e 1 (uno) miglio nautico dalla costa.

Articolo 9
(Navigazione degli acquascooter e affini)

Durante la navigazione i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, nonché un casco protettivo omologato secondo le vigenti normative in materia.

Gli *acquascooter*, oltre alle dotazioni di sicurezza previste dal vigente "Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto", devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo e il relativo aggancio al conduttore devono essere installati sul natante in modo ben visibile. Sono esenti da tale accorgimento gli acquascooter dotati di *self-circling* (blocca sterzo con ritorno automatico).

Durante la navigazione il conduttore e gli eventuali passeggeri devono evitare di compiere qualsiasi azione atta a compromettere la stabilità del mezzo, ivi compresa l'assunzione di inidonea/scorretta posizione di guida.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 della presente ordinanza, gli *acquascooter* possono navigare nell'ambito dei porti e dei canali solo al fine di raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante, comunque seguendo rotte dirette, mantenendo una velocità non superiore a 3 (tre) nodi e dando la precedenza a tutte le altre unità in transito.

Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non deve superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere presente a bordo (in originale o in copia autentica).

L'atterraggio e la partenza degli acquascooter deve avvenire esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio, meglio disciplinati dai successivi articoli 13 e 14.

La navigazione degli *acquascooter*, con esclusione delle fasi di partenza e atterraggio di cui al precedente comma, deve avvenire solo ed esclusivamente nella fascia di mare compresa tra i 500 (cinquecento) metri e 1 (uno) miglio nautico dalla costa. Inoltre, il tratto di mare compreso tra i 200 (duecento) e i 500 (cinquecento) metri dalla costa deve essere percorso seguendo rotta perpendicolare alla linea di battigia e mantenendo una velocità non superiore a 3 (tre) nodi.

Inoltre, l'uso degli *acquascooter* è vietato nelle fasce orarie dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Articolo 10

(Disciplina dei propulsori acquatici ad elica e ad assetto variabile denominati "acquascooter subacquei", predisposti per escursioni subacquee, nuoto, snorkeling e affini)

Per *acquascooter* subacqueo si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica e ad assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto, *snorkeling*, avente generalmente caratteristiche similari alle seguenti:

- velocità propulsiva compresa tra i 3 (tre) e i 5 (cinque) km/h;
- profondità massima di esercizio sino a 30 (trenta) metri;
- autonomia di circa 2 (due) ore.

L'utilizzo di tali unità è subordinato all'osservanza delle sottonotate condizioni:

- il conduttore deve aver compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, per navigazione in immersione e il 16° (sedicesimo) anno di età, per navigazione in superficie;
- l'eventuale conduttore minorenne deve comunque essere accompagnato durante l'attività da un soggetto maggiorenne;
- il mezzo impiegato deve avere sempre l'elica ingabbiata/intubata;
- l'operatore deve essere appositamente segnalato in superficie a mezzo di un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di una cima avente lunghezza massima di 50 (cinquanta) metri.

Articolo 11

(Navigazione in prossimità dei porti)

Durante l'intero anno alle unità da diporto è consentita la navigazione sulle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti/approdi ove è, tuttavia, vietato navigare ad una velocità superiore ai 3 (tre) nodi.

Nell'ipotesi contemplata al precedente comma, le unità dovranno comunque mantenere la velocità minima per la manovrabilità in piena sicurezza, seguendo una rotta necessariamente diretta verso/da l'imboccatura e comunque nel pieno rispetto di tutte le norme di condotta

previste nel "*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*" (COLREG 72), approvato con legge n°1085 in data 27 dicembre 1977.

Prima di effettuare l'ingresso/l'uscita nel/dal porto/approdo, le unità navali munite di apparato VHF ad onde metriche hanno l'obbligo di contattare via radio la sala operativa della locale Autorità marittima, comunicando le proprie intenzioni.

Articolo 12
(Navigazione in prossimità della costa)

Ferme restando le eventuali e più stringenti limitazioni imposte da specifiche ordinanze in vigore nonché le disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente ordinanza, le unità da diporto a motore, quando a distanza inferiore ai 500 (cinquecento) metri dalle scogliere a picco e ai 1000 (mille) metri dalle spiagge, devono navigare con gli scafi in dislocamento (non plananti) e comunque mantenendo una velocità non superiore ai 10 (dieci) nodi.

In ogni caso è fatto obbligo, durante la condotta della navigazione, di mantenere un'andatura idonea a evitare il generarsi di onde potenzialmente pericolose/d'intralcio per la balneazione libera e sicura.
Fermi restando i vigenti divieti relativi ad accertate situazioni di pericolo e/o quelli imposti da altre ordinanze in vigore, in corrispondenza delle scogliere a picco (falesie) sono vietati l'avvicinamento e il temporaneo ancoraggio ad una distanza inferiore ai 100 (cento) metri dalla costa delle unità da diporto e delle imbarcazioni da traffico adibite a servizi turistico – ricreativi, salvi i casi riconducibili a regolare autorizzazione/nulla osta da parte dell'Autorità amministrativa competente; è altresì precluso l'avvicinamento/l'ancoraggio a meno di 50 (cinquanta) metri da altre unità alla fonda.

Fermi restando i divieti e le prescrizioni che precedono nonché quelli imposti da altre specifiche ordinanze vigenti, i piccoli natanti a remi/pedali, le tavole a vela e i piccoli natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 (quattro) mq. possono navigare solo nelle ore diurne e non possono allontanarsi oltre il limite di 1000 (mille) metri dalla costa.

Articolo 13
(Corridoi di lancio)

In coerenza alla disciplina amministrativa adottata dalla Regione Puglia, i responsabili delle aree in concessione per servizi di locazione/noleggio di unità da diporto e i titolari degli stabilimenti balneari che in forza dell'atto di concessione siano specificamente autorizzati a fornire detti servizi, devono predisporre appositi "corridoi di lancio" riservati all'atterraggio e alla partenza delle stesse unità.

Le Amministrazioni comunali, ove ritengano di predisporre appositi corridoi di lancio in corrispondenza di spiagge libere dislocate lungo il litorale di propria giurisdizione, dovranno darne preventiva comunicazione alla competente Autorità marittima.

Articolo 14
(Caratteristiche dei corridoi di lancio)

Ferma restando la specifica disciplina inerente la partenza/l'atterraggio dei *kitesurf*, di cui al successivo articolo 15, i corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

a) larghezza non inferiore a 10 (dieci) metri;
b) estensione in direzione del mare aperto equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione (metri 200 dalla costa);
c) delimitazione costituita da linee di gavitelli di colore giallo, distanziati tra loro ad intervalli di 20 (venti) metri nei primi 100 (cento) metri di distanza dalla costa e, successivamente, ad intervalli di 50 (cinquanta) metri;
d) segnalazione delle imboccature al largo, mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione;
e) segnalazione del divieto di balneazione vigente all'interno del corridoio di lancio a mezzo di appositi cartelli monitori, redatti in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, da posizionare in prossimità della battigia e sopra ogni singolo gavitello posto a delimitazione del corridoio stesso.

Per raggiungere il tratto di mare in cui è consentita la navigazione, le unità obbligate all'uso dei corridoi di lancio, devono percorrere i medesimi in maniera perpendicolare alla costa, mantenendo una velocità non superiore a 3 (tre) nodi.

L'uso del corridoio di lancio è consentito ad una sola unità da diporto alla volta (a prescindere dalla tipologia), con precedenza eventualmente da accordare a chi, partendo dalla riva, intende raggiungere il largo.

È fatto divieto di ormeggiare/ancorare qualsivoglia tipologia di unità all'interno dei corridoi di lancio nonché di utilizzare a tal fine i gavitelli posti a segnalazione dei medesimi.

Articolo 15
(Disciplina specifica dei corridoi di lancio destinati ai kitesurf)

La partenza/l'atterraggio dei *kitesurf*, in corrispondenza tanto di arenili in concessione quanto di spiagge libere, deve avvenire attraverso l'uso di corridoi di lancio dedicati e appositamente individuati dal titolare/gestore della struttura turistica interessata ovvero dal Comune costiero territorialmente competente, previa intesa con la locale Autorità marittima.
Tali corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
a) larghezza non inferiore a 20 (venti) metri;
b) estensione in direzione del mare aperto equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione (metri 200 dalla costa);
c) delimitazione costituita da linee di gavitelli di colore giallo, distanziati tra loro ad intervalli di 20 (venti) metri;
d) segnalazione delle imboccature al largo, mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione;
e) segnalazione del divieto di balneazione vigente all'interno del corridoio di lancio a mezzo di appositi cartelli monitori, redatti in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, da posizionare in prossimità della battigia e sopra ogni singolo gavitello posto a delimitazione del corridoi stesso.

L'uso del corridoio di lancio è consentito ad un solo *kitesurf* alla volta (a prescindere dalla tipologia), con precedenza eventualmente da accordare a chi, partendo dalla riva, intende raggiungere il largo.

Fermo restando il divieto di ormeggiare/ancorare qualsivoglia tipologia di unità nonché di utilizzare a tal fine gli appositi gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio di cui la comma precedente, all'interno dei medesimi non sono consentiti la partenza e l'atterraggio di unità diverse dai *kitesurf* o dalle tavole trainate da aquilone.

Articolo 16
(Definizioni)

Ai fini del presente titolo si intende per:

"unità da diporto": le costruzioni destinate alla navigazione da diporto, come definite dall'art. 3 del decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii.;
"natante e imbarcazione da diporto nuova": unità da diporto il cui contratto di acquisto relativo alla prima immissione in commercio è stato stipulato a partire dalla data del 01/08/2005;
"natante e imbarcazione da diporto esistente": tutte le unità da diporto non rientranti nella precedente definizione;
"nave da diporto nuova":
(a) nave da diporto il cui contratto di costruzione è stato stipulato a partire dalla data del 01/08/2005;
(b) nave da diporto la cui chiglia è stata impostata (ovvero la cui costruzione si trovi ad un equivalente stato di avanzamento) a partire dalla data del 01/08/2005;
(c) nave da diporto la cui consegna viene effettuata oltre 3 (tre) anni la data del 01/08/2005;
"nave da diporto esistente": nave da diporto non rientrante nella definizione precedente;
"acque di scarico": acque di drenaggio e altri rifiuti provenienti da qualunque tipo di servizio igienico/scarico W.C., lavabi, tinozze e condotte di scarico situate nei locali riservati a cure mediche nonché altre acque di rifiuto qualora mescolate ai drenaggi sopra menzionati;
"acque di scarico trattate": acque di scarico assoggettate a processo di triturazione e disinfezione a mezzo di dispositivo conforme ai requisiti previsti dalla convenzione internazionale MARPOL 73/78.

Articolo 17
(Divieti)

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di inquinamento marino, nell'ambito della giurisdizione del Circondario marittimo di Manfredonia, per tutte le unità destinate alla navigazione da diporto, nuove ed esistenti, è fatto assoluto divieto di:
(a) sversare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi, comprese le acque di sentina con residui oleosi;
(b) usare detersivi o detergenti non biodegradabili per il lavaggio delle unità da diporto qualora tale uso comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;
(c) gettare in mare materiale di qualsiasi genere.

Gli oli esausti, le batterie esauste nonché i rifiuti di bordo devono essere conferiti a ditte specializzate nella raccolta di tali tipologie di rifiuti o depositati negli appositi contenitori all'uopo predisposti dagli Enti competenti e/o concessionari, a norma del decreto legislativo n°182/2003 e ss.mm./ii. e del decreto legislativo n°22/1997 e ss.mm./ii..

Articolo 18
(Scarichi a mare)

Le unità da diporto esistenti e le unità da diporto nuove, qualora omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 (quindici) e dotate di servizi igienici, possono effettuare l'immissione in mare delle acque di scarico non trattate oltre il limite delle 3 (tre) miglia dalla

costa, a condizione che l'unità sia in navigazione con rotta fissa e alla massima velocità consentita e, comunque, non inferiore a 4 (quattro) nodi.

In ossequio alle disposizioni di cui alla convenzione internazionale MARPOL 73/78, le unità da diporto nuove, qualora omologate per il trasporto di un numero di persone superiore a 15 (quindici), possono effettuare l'immissione in mare delle acque di scarico trattate oltre il limite delle 3 (tre) miglia dalla costa, nonché delle acque di scarico non trattate, oltre il limite delle 12 (dodici) miglia dalla costa, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma.

Articolo 19
(Conferimento a terra)

Per il conferimento a terra di liquami e delle altre acque di scarico si fa rimando alle vigenti disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 del decreto legislativo n°182/2003 e ss.mm./ii..

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONATORIE

Articolo 20
(Disposizioni finali)

Il presente provvedimento abroga la precedente ordinanza della Capitaneria di porto di Manfredonia n°30/2009 in data 25/06/2009 ed entra in vigore il giorno stesso dell'affissione all'albo della citata Autorità marittima.
I responsabili/titolari/gestori delle strutture destinate alla nautica da diporto e delle strutture turistico – balneari devono provvedere affinché la presente ordinanza sia esposta, in formato non inferiore a 70 cm. x 100 cm., all'ingresso delle stesse o comunque laddove risulti facilmente consultabile da tutti gli avventori delle medesime.

La divulgazione del presente provvedimento è garantita mediante:
- affissione presso l'albo delle Autorità marittime dislocate nella giurisdizione del Compartimento marittimo di Manfredonia;
- affissione presso l'albo dei Comuni costieri rientranti nella giurisdizione territoriale del Compartimento marittimo di Manfredonia;
- diffusione alle Associazioni di categoria interessate nonché agli organi di informazione;
- pubblicazione sul sito internet istituzionale "*www.manfredonia.guardiacostiera.it*", alla sezione "*Ordinanze*".

Articolo 21
(Sanzioni)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto costituisca diversa e più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente ordinanza, a seconda dei casi, sarà sanzionata:
- ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi del decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., per le violazioni riconducibili alla condotta di unità da diporto;
- ai sensi del decreto legislativo n°152/2006 e ss.mm./ii. e del decreto legislativo n°182/2003 e ss.mm./ii., per ciò che attiene alle violazioni sulle norme poste a tutela dell'ambiente.

In relazione ai danni provocati a seguito di accertate violazioni alle disposizioni contenute nei precedenti articoli da 16 a 19 e fatte salve le previsioni di cui all'articolo 185 del Codice Penale, il Comandante e il proprietario o l'armatore/noleggiatore dell'unità da diporto sono tenuti a risarcire lo Stato delle spese eventualmente sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili nonché per i danni accertati alle risorse marine (flora e fauna).

Manfredonia, 18 MAG. 2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco STAIANO

NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530